

**MISURE INTEGRATIVE DI PREVENZIONE DELLA  
CORRUZIONE EX ART. 1, COMMA 2-BIS, L. 190/2012**

**PROTOCOLLO PER LA SEGNALAZIONE DELLE VIOLAZIONI  
(*WHISTLEBLOWING* ex D. Lgs. n. 24 del 10.03.2023)**

**ALLEGATO N. 4**

| Rev. | Oggetto della modifica                                                                                                                                                                                                                           | Approvazione                 | Data       |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------|
| 00   | Prima emissione                                                                                                                                                                                                                                  | Consiglio di Amministrazione | 19.09.2019 |
| 01   | Seconda emissione – adeguamento alle Linee Guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) di cui alla Delibera n. 469 del 9.6.2021                                                                                                          | Consiglio di Amministrazione | 26.01.2022 |
| 02   | Terza emissione – adeguamento al D.Lgs. n. 24 del 10.03.2023 e allo schema di Linee Guida di ANAC posto in consultazione in data 1.6.2023                                                                                                        | Consiglio di Amministrazione | 19.07.2023 |
| 03   | Quarta emissione – adeguamento alle Linee Guida definitive di ANAC approvate con Delibera n. 311 del 12.7.2023 – modificate e integrate dalla Delibera 479 del 25.11.2025 - e alle Linee Guida n. 1 approvate con Delibera n. 478 del 26.11.2025 | Consiglio di Amministrazione | 28.01.2026 |

## INDICE

|     |                                                                                                                             |    |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1.  | PREMESSA – RIFERIMENTI NORMATIVI – DISPOSIZIONI AUTORITA' NAZIONALE<br>ANTICORRUZIONE                                       | 3  |
| 2.  | DEFINIZIONI                                                                                                                 | 5  |
| 3.  | FINALITA' DELLA PROCEDURA                                                                                                   | 6  |
| 4.  | SOGGETTI CHE GODONO DI PROTEZIONE IN CASO DI SEGNALAZIONE, DIVULGAZIONE PUBBLICA<br>E DENUNCIA ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA    | 7  |
| 5.  | ALTRI SOGGETTI SOTTOPOSTI A TUTELE                                                                                          | 8  |
| 6.  | VIOLAZIONI OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE, DIVULGAZIONE PUBBLICA O DENUNCIA.                                                    | 9  |
| 7.  | GLI ELEMENTI E LE CARATTERISTICHE DELLE SEGNALAZIONI                                                                        | 11 |
| 8.  | LE SEGNALAZIONI ANONIME E LA LORO TRATTAZIONE                                                                               | 12 |
| 9.  | MODALITA' DI INOLTRO DELLA SEGNALAZIONE                                                                                     | 12 |
| 10. | COMPITI E POTERI DEL/LA DESTINATARIO/A DELLA SEGNALAZIONE, FASI E TEMPISTICHE DELLA<br>GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE          | 16 |
| 11. | GESTIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSE E DI ASSENZA DEL GESTORE                                                                | 20 |
| 12. | FORME DI TUTELA                                                                                                             | 20 |
| 13. | LE SANZIONI APPLICATE DA ANAC                                                                                               | 27 |
| 14. | LE SANZIONI PER I DIPENDENTI, GLI AMMINISTRATORI, I MEMBRI DEGLI ALTRI ORGANI SOCIALI, I<br>COLLABORATORI ESTERNI E PARTNER | 28 |

## 1. PREMESSA – RIFERIMENTI NORMATIVI – DISPOSIZIONI AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE

Il presente protocollo è stato adeguato in conformità al D. Lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 (“Decreto”) recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento e del Consiglio europeo, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”* (c.d. *whistleblowing*).

Il Decreto ha abrogato la disciplina nazionale previgente, ovvero:

- a) l’art. 54-bis del D.Lgs. n. 165/2001;
- b) l’art. 6, commi 2-ter e 2-quater del D.Lgs. n. 231/2001;
- c) l’art. 3 della L. n. 179/2017

e raccoglie in un unico testo normativo – per il settore pubblico e per il settore privato – il regime di protezione dei soggetti che segnalano condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza nel contesto lavorativo. Viene introdotto un sistema integrato di regole che coordina diritto europeo e diritto nazionale con l’obiettivo di incentivare le segnalazioni di illeciti che pregiudichino l’interesse pubblico o l’integrità dell’ente.

L’art. 2, comma 1, lettera p) del Decreto definisce che nell’ambito dei **“soggetti del settore pubblico”** tenuti all’applicazione della normativa sono ricomprese, tra l’altro, **le società a controllo pubblico** così come definite dall’art. 2, comma 1, lettera m) del D. Lgs. n. 175/2016.

Per tali soggetti le disposizioni si applicano alle persone citate ai commi 3 o 4 dell’art. 3 del Decreto che effettuano segnalazioni interne o esterne, divulgazioni pubbliche o denunce all’autorità giudiziaria o contabile delle informazioni sulle violazioni di cui all’art. 2, comma 1, lettera a) del Decreto, ovvero: (i) VIOLAZIONI DI DISPOSIZIONI NORMATIVE NAZIONALI; (ii) VIOLAZIONI DI DISPOSIZIONI NORMATIVE EUROPEE così come successivamente dettagliate nel presente protocollo.

L’art. 2, comma 1, lettera q), del Decreto definisce che tra i **“soggetti del settore privato”** tenuti all’applicazione della normativa rientrano i **“soggetti, diversi da quelli rientranti nella definizione di soggetti del settore pubblico”**.

In adempimento di quanto previsto dall’art. 10 del Decreto, ANAC ha dapprima posto in consultazione in data 1 giugno 2023 lo Schema di *“Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali – procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne”* alle quali

|                                                                                   |                                                            |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|  | <p>PROTOCOLLO PER LA<br/>SEGNALAZIONE DELLE VIOLAZIONI</p> | <p><b>Revo3_2026</b></p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|

FRIULIA si è da subito adeguata modificando il Protocollo in essere e il relativo Modulo per la segnalazione delle violazioni.

Successivamente, con Delibera n. 311 del 12 luglio 2023, l'Autorità ha approvato definitivamente lo schema di Linee guida sopra citato confermando:

- le indicazioni per la presentazione ad ANAC delle segnalazioni esterne e per la relativa gestione da parte della stessa Autorità;
  - le indicazioni e principi per gli enti pubblici e privati cui tener conto per i propri canali e modelli organizzativi interni, riservandosi di adottare, per quest'ultimi, successivi atti di indirizzo.
- Recentemente, ad integrazione e completamento della Delibera n. 311/2023 ANAC ha approvato con Delibera n. 478 del 26 novembre 2025 le *“Linee guida n. 1 in materia di whistleblowing sui canali interni di segnalazione”* con le quali ha fornito ulteriori indicazioni sulle modalità di gestione dei canali interni di segnalazione e con la Delibera n. 479 del 26 novembre 2025 ha provveduto ad un'ulteriore modifica ed integrazione della Delibera n. 311/2023 sopra richiamata.

Alla luce di quanto sopra esposto Friulia, società a controllo pubblico, aggiorna quindi ulteriormente il presente “Protocollo” adeguandolo a quanto previsto dalle Linee guida definitive di cui alla Delibera n. 311/2023 poi modificate ed integrate con Delibera n. 479/2025 e dalle Linee guida n. 1 approvate con Delibera n. 478/2025.

## 2. DEFINIZIONI

**Whistleblowing:** procedura volta ad incentivare le segnalazioni e a tutelare, proprio in ragione della sua funzione sociale, il *whistleblower* ovvero la persona segnalante e altri soggetti per il ruolo da essi assunto nel processo di segnalazione e/o del particolare rapporto che li lega al segnalante. Lo scopo principale della procedura è quello di prevenire o risolvere il problema tempestivamente e internamente all'ente od organizzazione dove si pone in atto la procedura.

**Informazioni sulle violazioni:** informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'organizzazione con cui la persona segnalante o colui che sporge denuncia all'autorità giudiziaria o contabile intrattiene un rapporto giuridico, nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni.

**Segnalazione:** comunicazione scritta od orale di informazioni sulle violazioni.

**Segnalazione anonima:** quando le generalità della persona segnalante non sono esplicitate né sono altrimenti individuabili. In questo caso, non viene applicato il presente Protocollo di tutela del *Whistleblower*.

**Segnalazione interna:** la comunicazione, scritta od orale delle informazioni sulle violazioni, presentate tramite il canale di segnalazione interna.

**Segnalazione esterna:** la comunicazione scritta od orale delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione esterna.

**Divulgazione pubblica:** rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

**Persona segnalante (*whistleblower*):** la persona fisica che effettua la segnalazione, la denuncia o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo pubblico o privato.

**Persona coinvolta:** la persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna o esterna ovvero nella divulgazione pubblica come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente.

**Facilitatore/trice:** una persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata.

**Contesto lavorativo:** le attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte nell'ambito dei rapporti, attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce

informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione o di divulgazione pubblica o di denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

**Ritorsione:** qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

### 3. FINALITA' DELLA PROCEDURA

La presente procedura ha lo scopo di istituire chiari e identificati canali informativi interni idonei a garantire la ricezione, l'analisi e il trattamento di segnalazioni relative alle seguenti ipotesi di "violazioni":

- VIOLAZIONI DI DISPOSIZIONI NORMATIVE NAZIONALI:
  - illeciti amministrativi, contabili, civili o penali (art. 2, co. 1, lett. a) **n. 1**) D. Lgs. 24/2023);
  - condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e/o in violazioni del Modello di Organizzazione e Gestione ("MOG") e/o del Codice Etico (art. 2, co. 1, lett. a) **n. 2**) D. Lgs. 24/2023).
- VIOLAZIONI DI DISPOSIZIONI NORMATIVE EUROPEE:
  - illeciti commessi in violazione della normativa dell'Unione europea indicata nell'Allegato al D. Lgs. 24/2023 e di tutte le disposizioni nazionali che ne danno attuazione (anche se quest'ultime non sono espressamente elencate nel citato Allegato) relativi a specifici settori <sup>1</sup> (art. 2, co. 1, lett. a) **n. 3**) D. Lgs. 24/2023);
  - atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea (art. 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea - "TFUE" - lotta contro la frode e le attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'UE) come individuati nei regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri dell'UE (art. 2, co. 1, lett. a) **n. 4**) D. Lgs. 24/2023);
  - atti od omissioni riguardanti il mercato interno che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali (art. 26, paragrafo 2, TFUE). Sono ricomprese le violazioni sulle norme dell'UE in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, di imposta sulle società e i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società (art. 2, co. 1, lett. a) **n. 5**) D. Lgs. 24/2023);

<sup>1</sup> Appalti pubblici, servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori, tutela nella vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi.

- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni dell'Unione europea nei settori di cui ai n. 3), 4), 5) sopra indicati (art. 2 co. 1, lett. a) **n. 6)** D. Lgs. 24/2023);

e di definire le attività necessarie alla loro corretta gestione da parte del/la Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) soggetto cui è affidata l'amministrazione del canale di segnalazione interno ai sensi dell'art. 4 comma 5 del D. Lgs. 24/2023.

La presente procedura è tesa a:

- a) garantire la riservatezza dei dati personali della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione stessa e della relativa documentazione in relazione al canale di segnalazione interna istituito dalla Società;
- b) tutelare adeguatamente la persona segnalante e gli altri soggetti diversi dal segnalante come meglio indicati al successivo punto 5. del presente protocollo contro condotte ritorsive dirette o indirette per motivi collegati "direttamente o indirettamente" alla segnalazione;
- c) assicurare per la segnalazione un canale specifico, indipendente e autonomo.

I canali interni di segnalazione garantiscono una più efficace prevenzione e trattazione delle violazioni, considerata la loro vicinanza ai fatti che hanno dato origine alla segnalazione.

Al ricorrere di determinate condizioni, la normativa prevede la possibilità di effettuare le segnalazioni attraverso canali "esterni", ovvero:

- a) all'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito per brevità "ANAC");
- b) la divulgazione pubblica;
- c) la denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile.

#### **4. SOGGETTI CHE GODONO DI PROTEZIONE IN CASO DI SEGNALAZIONE, DIVULGAZIONE PUBBLICA E DENUNCIA ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA**

Ai sensi della normativa richiamata in premessa e delle Linee Guida di ANAC, i soggetti ai quali viene riconosciuta la protezione, anche da ritorsioni, in caso di segnalazione interna o esterna, divulgazione pubblica e denuncia all'Autorità Giudiziaria possono in via esemplificativa essere suddivisi tra:

- soggetti "interni"
  1. il personale aziendale, categoria in cui vanno ricompresi tutti i/le dipendenti, a tempo indeterminato e non, a prescindere dalla qualifica contrattuale (dirigente, quadro, impiegato/a);
  2. gli/le amministratori/trici ed i membri degli altri organi sociali della Società;
  3. i/le volontari/e e i/le tirocinanti, retribuiti/e o non retribuiti/e che prestano la propria attività presso la Società;

▪ soggetti “esterni”

1. i/le lavoratori/trici autonomi/e che svolgono la propria attività lavorativa presso la Società;
2. i/le liberi/e professionisti/e e i/le consulenti che prestano la propria attività presso la Società;
3. i/le lavoratori/trici o collaboratori/trici che svolgono la propria attività lavorativa presso la Società che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi;
4. gli azionisti (persone fisiche).

Per tutti i suddetti soggetti, la tutela si applica non solo se la segnalazione interna o esterna, la denuncia o la divulgazione pubblica avviene in costanza del rapporto di lavoro o di altro rapporto giuridico, ma anche durante il periodo di prova e anteriormente o successivamente alla costituzione del rapporto di lavoro o altro rapporto giuridico.

## 5. ALTRI SOGGETTI SOTTOPOSTI A TUTELE

Oltre ai soggetti indicati al punto 4, la tutela è riconosciuta anche ad altri soggetti - persone fisiche o giuridiche - diversi dai/le segnalanti, divulgatori/trici, denunciante che potrebbero essere destinatari/e di ritorsioni, intraprese anche indirettamente, in ragione del ruolo assunto nell’ambito del processo di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia e/o del particolare rapporto che li/le lega al/la segnalante o denunciante.

Nello specifico:

1. **il/la facilitatore/trice**, ovvero la persona fisica che assiste il/la segnalante nel processo di segnalazione, operante all’interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata (es.: il/la collega dell’ufficio del/la segnalante o di un altro ufficio che lo/la assiste in via riservata nel processo di segnalazione);
2. **le persone del medesimo contesto lavorativo** del/la segnalante/divulgatore/trice/denunciante e che sono **legate a lui/lei da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado** (la definizione “stabile legame affettivo” fa riferimento ad es. a coloro che hanno un rapporto di convivenza con il/la segnalante oppure un rapporto affettivo con lo/la stesso/a caratterizzato da una certa stabilità anche senza convivenza) come ad esempio colleghi/e, ex colleghi/e, collaboratori/trici che operano o hanno operato in passato, nel medesimo ambiente lavorativo del/la segnalante/divulgatore/trice/denunciante;
3. **i/le colleghi/e di lavoro** del/la segnalante/divulgatore/trice/denunciante che lavorano nel **medesimo contesto lavorativo** e che hanno con lo/la stesso/a un **rapporto abituale e corrente** (si

fa riferimento a rapporti sistematici e protratti nel tempo, connotati da una certa continuità tale da determinare un rapporto di “comunanza”, di amicizia tra le parti);

4. **gli enti di proprietà – in via esclusiva o in compartecipazione maggioritaria con terzi – del/la segnalante/divulgatore/trice/denunciante;**
5. **gli enti presso i quali il/la segnalante/divulgatore/trice/denunciante lavorano;**
6. **gli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del/la segnalante/divulgatore/trice/denunciante anche se non di proprietà degli/le stessi/e.**

Con riferimento agli enti citati ai punti 4., 5. e 6. è possibile che le ritorsioni siano poste in essere anche nei confronti di persone giuridiche di cui il/la segnalante è proprietario/a, per cui lavora o a cui è altrimenti connesso/a in un contesto lavorativo.

## **6. VIOLAZIONI OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE, DIVULGAZIONE PUBBLICA O DENUNCIA.**

Il Decreto definisce all'art. 2 “le violazioni” ovvero i comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della Società che possono costituire oggetto della segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia e di cui la persona segnalante, o il/la divulgatore/trice pubblico/a, o il/la denunciante sono venuti/e a conoscenza “*nell'ambito del proprio contesto lavorativo*”.

Esse consistono in:

- VIOLAZIONI DI DISPOSIZIONI NORMATIVE NAZIONALI:
  - illeciti amministrativi, contabili, civili o penali (art. 2, co. 1, lett. a) **n. 1)** D. Lgs. 24/2023);
  - condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 e/o in violazione del MOG e/o del Codice Etico (art. 2, co. 1, lett. a) **n. 2)** D. Lgs. 24/2023).
- VIOLAZIONI DI DISPOSIZIONI NORMATIVE EUROPEE:
  - illeciti commessi in violazione della normativa dell'Unione europea indicata nell'Allegato al D. Lgs. 24/2023 e di tutte le disposizioni nazionali che ne danno attuazione (anche se quest'ultime non sono espressamente elencate nel citato Allegato) relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi (art. 2, co. 1, lett. a) **n. 3)** D. Lgs. 24/2023). Ad esempio i cd. reati ambientali;
  - atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea (art. 325 del Trattato sul

funzionamento dell'Unione europea – “TFUE” - lotta contro la frode e le attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea) come individuati nei regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri dell'Unione europea (art. 2, co. 1 lett. a) **n. 4)** D. Lgs. 24/2023. Ad esempio, le frodi, la corruzione e qualsiasi altra attività illegale commessa alle spese dell'Unione.

- atti od omissioni riguardanti il mercato interno, che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali (art. 26, paragrafo 2, del TFUE). Sono ricomprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, di imposta sulle società e i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società (art. 2, co. 1, lett. a) **n. 5)** D. Lgs. 24/2023);
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni dell'Unione europea nei settori di cui ai **n. 3), 4), 5)** sopra indicati (art. 2, co. 1, lett. a) **n. 6)** D. Lgs. 24/2023). Ad esempio un'impresa che opera sul mercato in posizione dominante che potrebbe pregiudicare, con il proprio comportamento, una concorrenza effettiva e leale nel mercato interno tramite il ricorso alle cd. pratiche abusive (adozione di prezzi cd. predatori, sconti target, vendite abbinate) contravvenendo alla tutela della libera concorrenza.

La segnalazione o la divulgazione pubblica o la denuncia possono avere ad oggetto anche:

- le informazioni relative alle condotte volte ad occultare le violazioni sopra indicate;
- le attività illecite non ancora compiute ma che il/la segnalante/divulgatore/trice/denunciante ritiene ragionevolmente possano verificarsi in presenza di elementi concreti precisi e concordanti;
- i fondati sospetti.

Le segnalazioni prese in considerazione sono soltanto quelle che riguardano fatti riscontrati direttamente dal/la segnalante. Non sono ricomprese tra le informazioni sulle violazioni segnalabili o denunciabili le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, le informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (cd. “voci di corridoio”).

### **Limitazioni**

Non possono costituire oggetto di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia:

- le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante, o del/la divulgatore/trice o della persona che ha sporto una denuncia all'Autorità giudiziaria che attengono esclusivamente al proprio rapporto individuale di lavoro ovvero inerenti al rapporto di lavoro con le figure gerarchicamente superiori;

- le segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'Allegato al D. Lgs. 24/2023 ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'UE indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva UE 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato al Decreto;
- le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

Un'ulteriore limitazione riguarda specifiche disposizioni nazionali o dell'Unione europea in materia di:

a) informazioni classificate; b) segreto professionale forense e medico; c) segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali, d) norme di procedura penale; e) autonomia e indipendenza della magistratura; f) difesa nazionale e di ordine e sicurezza pubblica; g) esercizio dei diritti dei/le lavoratori/trici.

## 7. GLI ELEMENTI E LE CARATTERISTICHE DELLE SEGNALAZIONI

Le segnalazioni devono essere circostanziate e fondate su elementi precisi e concordanti, riguardare fatti riscontrabili e conosciuti direttamente da chi segnala, e devono contenere tutte le informazioni necessarie per individuare gli/le autori/trici della condotta illecita.

La persona segnalante è tenuta quindi a riportare in modo chiaro e completo tutti gli elementi utili per effettuare le verifiche e gli accertamenti necessari a valutarne la fondatezza e l'oggettività, attraverso l'indicazione dei seguenti elementi:

- le generalità della persona che effettua la segnalazione, specificando che vuole mantenere riservata la propria identità e beneficiare delle tutele previste nel caso di eventuali ritorsioni;
- la descrizione chiara e completa degli atti o fatti oggetto della segnalazione;
- se conosciute, le generalità, la qualifica e/o il ruolo che permettano di identificare la/le persone coinvolte che hanno posto in essere i fatti oggetto della segnalazione;
- le circostanze di luogo e di tempo in cui sono state commesse le violazioni oggetto di segnalazione;
- l'inoltro di eventuali documenti di qualsiasi genere (ivi inclusi foto, screenshot, etc.) che possano ulteriormente circoscrivere e/o confermare i fatti segnalati;
- l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto della segnalazione;
- qualsiasi altra informazione utile al riscontro della fondatezza dei fatti segnalati.

## 8. LE SEGNALAZIONI ANONIME E LA LORO TRATTAZIONE

La società considera le segnalazioni anonime ricevute attraverso il canale interno alla stregua di segnalazioni ordinarie laddove ne sia prevista la trattazione. **In tali casi, quindi le segnalazioni anonime saranno gestite secondo i criteri stabiliti all'interno della società, in linea con il trattamento adottato per le altre segnalazioni (i.e. partendo dalla "fase istruttoria").**

Il/La segnalante o il/la denunciante anonimo/a, successivamente identificato/a, che ha comunicato ad ANAC di aver subito ritorsioni può beneficiare della tutela che il decreto garantisce a fronte di misure ritorsive.

La società è quindi tenuta a registrare la segnalazione anonima ricevuta e conservare la relativa documentazione rendendo così possibile rintracciarla, nel caso in cui il/la segnalante, o chi abbia sporto denuncia, comunichi ad ANAC di aver subito ritorsioni a causa di quella segnalazione o denuncia anonima.

## 9. MODALITA' DI INOLTRO DELLA SEGNALAZIONE

Ai sensi del Capo II del Decreto le procedure di segnalazione possano essere effettuate attraverso:

- **il canale interno istituito dalla Società;**
- **il canale esterno gestito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);**
- **la divulgazione pubblica;**
- **la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.**

Le procedure di segnalazione effettuate attraverso canali "esterni" sono soggette a determinate condizioni allo scopo di favorire un corretto equilibrio tra la tutela del diritto di espressione del/la *whistleblower* e la salvaguardia della reputazione della Società.

### 9.1 IL CANALE INTERNO ISTITUITO DALLA SOCIETÀ

Il canale interno già a suo tempo istituito dalla Società è il canale da privilegiare per l'invio delle segnalazioni ed è idoneo ad assicurare la riservatezza dell'identità della persona segnalante, del/la facilitatore/trice, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

|                                                                                   |                                                            |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|
|  | <p>PROTOCOLLO PER LA<br/>SEGNALAZIONE DELLE VIOLAZIONI</p> | <p>Revo3_2026</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|

Ora, per effetto della nuova disciplina introdotta dal Decreto, la gestione del canale di segnalazione interna è affidata al/la solo/a RPCT, soggetto autonomo/a, dotato/a dei requisiti di imparzialità e indipendenza, formato/a sulla materia e con conoscenza del funzionamento della Società.

La persona segnalante ha la facoltà di trasmettere la segnalazione compilando l'apposito modulo reso disponibile nella intranet aziendale dalla Società e nella sezione "Disposizioni Generali/Atti generali" del portale "Società Trasparente" del sito web di Friulia. Nel modulo stesso sono specificate le modalità di compilazione e di invio.

La segnalazione può essere presentata **in forma scritta** con le seguenti modalità:

- a) mediante l'invio **all'indirizzo di posta elettronica [rpct@friulia.it](mailto:rpct@friulia.it) del/la Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza**, che garantirà la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione fatto salvo il caso in cui ciò non sia possibile per previsione di legge;
- b) **a mezzo del servizio postale indirizzata presso la sede della Società di via Locchi n. 19 - 34143 Trieste**. In tal caso, per poter usufruire della garanzia della riservatezza, è necessario utilizzare tre buste da sigillare: la prima conterrà i dati identificativi del segnalante, mentre la seconda la sola segnalazione. Entrambe le buste dovranno essere inserite in una terza busta che dovrà recare all'esterno la dicitura "ALL'ATTENZIONE DEL/LA RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA DI FRIULIA S.P.A. – RISERVATA".

La segnalazione sarà oggetto di protocollazione riservata, mediante autonomo registro da parte del/la RPCT o di suo personale autorizzato al trattamento dei dati personali.

Entrambi i canali di segnalazione sopra indicati tutelano la riservatezza della persona segnalante, del/la facilitatore/trice, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione garantendo a colui/colei che intende palesare la propria identità di ricevere adeguata protezione.

Le segnalazioni, oltre che nella forma scritta, potranno essere effettuate anche **in forma orale**, mediante richiesta di un incontro diretto – in forma riservata - da concordare preventivamente con il/la RPCT al termine del quale verrà redatto un verbale che prima della relativa sottoscrizione potrà essere verificato e rettificato dalla persona segnalante.

Nel caso in cui:

- il/la RPCT sia temporaneamente assente il personale a suo supporto - autorizzato al trattamento dei dati personali e ad accedere alla casella di posta elettronica riservata [rpct@friulia.it](mailto:rpct@friulia.it) - provvederà

|                                                                                   |                                                            |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|  | <p>PROTOCOLLO PER LA<br/>SEGNALAZIONE DELLE VIOLAZIONI</p> | <p><b>Revo3_2026</b></p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|

all'inoltro della mail pervenuta all'indirizzo di posta elettronica riservata dell'Organismo di Vigilanza ("ODV") [odv@friulia.it](mailto:odv@friulia.it);

- la segnalazione pervenga in una busta chiusa riservata al/la RPCT e lo/a stesso/a sia temporaneamente assente, il personale a suo supporto autorizzato al trattamento dei dati personali provvederà alla consegna della stessa senza aprirla al/la componente interno/a dell'ODV di Friulia;
- la segnalazione pervenga ad uno o più soggetti interni della Società diversi dal/la RPCT è necessario che tali soggetti trasmettano al/la RPCT la segnalazione entro sette giorni dal suo ricevimento e diano contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante;
- la segnalazione sia inviata, oltre che al/la RPCT, anche a più soggetti esterni alla Società, occorre che il/la RPCT chieda al segnalante appositi chiarimenti in merito alle circostanze che hanno condotto alla segnalazione per accertare se la persona segnalante intendesse procedere direttamente ad una divulgazione pubblica (art. 15 D. Lgs. 24/2023).

## 9.2 IL CANALE ESTERNO GESTITO DA ANAC

Il Decreto prevede all'art. 7 la possibilità di effettuare la segnalazione attraverso il canale esterno gestito da ANAC solo se al momento della presentazione ricorre una delle seguenti condizioni:

- nel contesto lavorativo del/la segnalante non è attivo il canale interno obbligatorio o, se attivo, non è conforme a quanto previsto dalla normativa;
- la segnalazione attraverso il canale interno non ha avuto seguito (i.e. la segnalazione non è stata trattata entro un termine ragionevole oppure non è stata intrapresa un'azione per affrontare la violazione);
- il/la segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse la segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito o questa potrebbe determinare un rischio di ritorsione;
- il/la segnalante ha fondati motivi di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

La segnalazione da inviare all'Autorità Nazionale Anticorruzione viene acquisita da ANAC mediante i seguenti canali:

- piattaforma informatica al link(<https://whistleblowing.anticorruzione.it>);
- segnalazioni orali;
- incontri diretti.

### 9.3 LA DIVULGAZIONE PUBBLICA

Attraverso la divulgazione pubblica le informazioni sulle violazioni sono rese di pubblico dominio tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque attraverso mezzi di diffusione in grado di raggiungere un elevato numero di persone

Per beneficiare della protezione prevista dalla normativa, al momento della divulgazione pubblica deve ricorrere una delle seguenti condizioni previste dall'art. 15, c. 1, del D. Lgs. 24/23

- ad una segnalazione interna a cui la società non abbia dato riscontro nei termini previsti abbia fatto seguito una segnalazione esterna ad ANAC la quale, a sua volta, non ha fornito riscontro al/la segnalante entro termini ragionevoli;
- la persona ha già effettuato direttamente una segnalazione esterna ad ANAC la quale, tuttavia, non ha dato riscontro al/la segnalante in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alla segnalazione entro termini ragionevoli;
- la persona effettua direttamente una divulgazione pubblica in quanto ha fondato motivo, di ritenere, ragionevolmente, sulla base di circostanze concrete e quindi, non su semplici illazioni, che la violazione possa rappresentare un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- la persona effettua direttamente una divulgazione pubblica poiché ha fondati motivi di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni oppure possa non avere efficace seguito.

Nel caso in cui non ricorra alcuna delle sopracitate condizioni la divulgazione pubblica sarà considerata come una segnalazione ordinaria e non sarà, quindi, applicabile l'istituto del whistleblowing.

In presenza di una divulgazione pubblica inviata anche al canale interno, il/la RPCT è tenuto/a a darvi seguito, così come tutti gli altri soggetti investiti per i rispettivi profili di competenza.

### 9.4 DENUNCIA ALL'AUTORITÀ GIURISDIZIONALE

Resta naturalmente ferma la facoltà di effettuare la segnalazione direttamente all'Autorità Giudiziaria ordinaria o contabile. Nel caso in cui il/la segnalante venga discriminato/a per via della segnalazione, potrà beneficiare delle tutele previste dal decreto per ritorsioni subite.

## 10. COMPITI E POTERI DEL/LA DESTINATARIO/A DELLA SEGNALAZIONE, FASI E TEMPISTICHE DELLA GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE

Il/La RPCT è il soggetto individuato da Friulia preposto all'attività di ricezione, analisi e valutazione delle segnalazioni, egli/ella provvede nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza, effettuando ogni attività ritenuta opportuna, inclusa l'audizione personale del/la segnalante e di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti segnalati.

Qualora la segnalazione abbia per oggetto condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001, e/o in violazione del MOG e/o del Codice Etico, il/la RPCT coinvolgerà tempestivamente l'ODV di Friulia in virtù del rapporto di coordinamento e di collaborazione già esistente tra i due organi.

Si indicano qui di seguito le fasi alle quali il/la RPCT dovrà attenersi nella gestione della segnalazione:

- a) rilasciare al/la segnalante un avviso di ricevimento della segnalazione;
- b) mantenere un'interlocuzione con il/la segnalante e, ove necessario, chiedere allo/la stesso/a delle integrazioni;
- c) dare un corretto seguito alla segnalazione ricevuta;
- d) fornire "riscontro" ovvero dare comunicazione al/la segnalante di informazioni relative al seguito che viene dato o si intende dare alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

### FASI DELLA GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE

#### ➤ **Avviso di ricevimento della segnalazione**

Il/La RPCT rilascia al/la segnalante l'avviso di ricevimento della segnalazione **entro sette giorni dalla data di presentazione** (art. 5, c. 1, lett. a) D.Lgs. 24/2023), inviandolo allo specifico recapito indicato dalla persona segnalante nella segnalazione o, in assenza di quest'ultima indicazione, a quello utilizzato dal/la segnalante per inviare la segnalazione;

#### ➤ **Esame preliminare della segnalazione ricevuta**

Preliminarmente il/la RPCT verifica che la segnalazione sia stata presentata da una delle persone legittimate ai sensi del D. Lgs. 24/23 e che l'oggetto della stessa rientri nell'ambito di applicazione del medesimo decreto, altrimenti la segnalazione non è qualificabile come segnalazione di whistleblowing e verrà trattata come segnalazione ordinaria, comunicandolo al/la segnalante.

Inoltre, il/la RPCT valuterà che la segnalazione:

- a) si basi su fatti sufficientemente precisi;

- b) contenga una descrizione dei fatti oggetto della segnalazione e, ove presenti, anche le modalità attraverso cui la persona segnalante è venuta a conoscenza dei fatti;
- c) contenga le generalità della persona coinvolta (se conosciute) o altri elementi che consentano di identificare la persona coinvolta nella segnalazione.

Il/La RPCT potrà richiedere al/la segnalante – ove necessario – ulteriori elementi a supporto della segnalazione.

In mancanza di uno o più di tali elementi o nel caso non siano state fornite le integrazioni richieste, il/la RPCT potrà dichiarare inammissibile la segnalazione e archivarla, fornendo comunque al/la segnalante la motivazione della decisione.

#### ➤ Istruttoria e accertamento della segnalazione

Constatato che la segnalazione è ammissibile, il/la RPCT può procedere con l'istruttoria vera e propria, che consiste nell'effettuare tutte le opportune verifiche, analisi e valutazioni specifiche circa la fondatezza o meno dei fatti segnalati. Tali attività di accertamento possono essere svolte:

- direttamente, acquisendo dalla persona segnalante gli elementi informativi necessari;
- mediante il coinvolgimento di altre strutture interne alla società o anche di soggetti specializzati esterni, ove ritenuto necessario, in considerazione delle specifiche competenze tecniche e professionali utili per il caso di specie (i.e. tramite audizioni).

Nel caso in cui la segnalazione abbia a oggetto la violazione del MOG ex D. Lgs. 231/2001 il/la RPCT si avvarrà del supporto e della collaborazione dell'ODV al quale, a procedimento istruttorio concluso, potranno essere notificati eventuali risultati che possono mostrare i rischi e le violazioni delle misure previste dal MOG, così che l'ODV possa apportare i necessari interventi correttivi.

In ogni caso, durante tutta la gestione della segnalazione è fatto salvo il diritto alla riservatezza del/la segnalante, in particolar modo nel caso di coinvolgimento di soggetti terzi interni o esterni alla società per le verifiche dei fatti segnalati. In questi casi, il/la RPCT non trasmette la segnalazione a tali soggetti, ma solo gli esiti delle verifiche eventualmente condotte, e se del caso, estratti accuratamente anonimizzati della segnalazione, prestando la massima attenzione per evitare che dalle informazioni e dai fatti descritti si possa risalire all'identità della persona segnalante.

Nel caso in cui, poi, si renda necessario trasmettere l'intera documentazione pervenuta – nel rispetto della tutela della riservatezza dell'identità dell'autore/trice della segnalazione – alle Autorità giudiziarie competenti, avendo cura di evidenziare che si tratta di una segnalazione ai sensi della normativa *whistleblowing*. Nel caso in cui l'identità venga successivamente richiesta dall'Autorità giudiziaria o contabile, il/la RPCT fornisce tale indicazione – salvo nel caso in cui si tratti di segnalazione anonima -

previa notifica alla persona segnalante.

Le persone verranno preventivamente informate della eventualità che la segnalazione, nel rispetto della tutela della riservatezza dell'identità, possa essere trasmessa alle Autorità giudiziarie, per i profili di rispettiva competenza.

Svolte le attività sopra descritte, il/la RPCT:

- assume, motivandole, le decisioni conseguenti, archiviando, ove del caso, la segnalazione;
- si rivolge agli organi/funzioni interne ed esterni competenti per i relativi seguiti.

Nel dettaglio, ritenendo fondata la segnalazione, comunicare l'esito dell'accertamento al Consiglio di Amministrazione per le delibere in merito all'adozione degli eventuali provvedimenti e/o azioni che nel caso concreto si rendano necessari a tutela della Società.

Non compete al/la RPCT alcuna valutazione in ordine alle responsabilità individuali e agli eventuali successivi provvedimenti o procedimenti conseguenti alla propria istruttoria.

➤ **Riscontro alla persona segnalante**

Il/La RPCT è tenuto/a a comunicare al/la segnalante gli esiti relativi alla segnalazione ovvero: l'archiviazione, l'avvenuto accertamento della fondatezza della segnalazione e la sua trasmissione agli organi competenti.

Il riscontro deve essere fornito al segnalante **entro tre mesi dalla data di avviso del ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione** (art. 5, c. 1, lett. d) del D. Lgs.24/2023). Tale termine non è tassativo, potendosi verificare che gli accertamenti e le analisi richiedano tempi maggiori. In tal caso, il/la RPCT informerà il/la segnalante circa lo stato di avanzamento dell'istruttoria e/o delle attività che intende svolgere. Ferma restando la necessità di comunicare al/la segnalante l'esito finale dell'istruttoria della segnalazione.

Il RPCT manterrà un'interlocuzione con il/la segnalante durante tutto il processo di gestione della segnalazione attraverso il recapito specifico indicato nella segnalazione o tramite quello utilizzato dalla persona segnalante per inoltrare la segnalazione.

➤ **Conservazione della documentazione inerente alla segnalazione e cancellazione**

Al fine di garantire la ricostruzione delle diverse fasi del processo, il/la RPCT è tenuto/a a documentare, mediante la conservazione di documenti informatici e/o cartacei, le segnalazioni ricevute, assicurando la completa tracciabilità degli interventi intrapresi per l'adempimento delle sue funzioni istituzionali. I documenti in formato elettronico sono conservati in una "directory" protetta da credenziali di autenticazione conosciute dal/la RPCT ovvero dai soggetti espressamente autorizzati dal/la RPCT. La

documentazione raccolta nel corso dell'intera procedura di segnalazione è riservata e confidenziale e viene archiviata in totale sicurezza in conformità con le norme in vigore sul trattamento dei dati personali. In ogni caso, la richiesta di accesso alle informazioni contenute nella segnalazione non implica assolutamente anche l'accesso ai dati personali del/la segnalante o degli altri soggetti coinvolti di cui verrà assicurata la protezione dell'identità.

In particolare, il trattamento dei dati del/la segnalante e della persona coinvolta avviene nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali in vigore. I dati verranno conservati solo per il periodo strettamente necessario alla gestione della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data di comunicazione dell'esito finale della procedura (art. 14 del D. Lgs. 24/2023). Potranno invece essere conservati gli atti e i documenti che riguardino i procedimenti avviati e le iniziative assunte dalla Società (i.e. procedimento disciplinare; trasmissione degli atti alle autorità competenti; ecc.) che abbiano avuto origine in tutto o in parte dalla segnalazione.

#### ➤ **Registro delle segnalazioni**

I verbali non dovranno contenere le eventuali segnalazioni pervenute al/la RPCT nonché le relative istruttorie e le decisioni prese in merito, che saranno contenute nel "**Libro registro segnalazioni e istruttorie**" accessibile esclusivamente al/la solo/a RPCT o a suo personale autorizzato al trattamento dei dati personali, in quanto contenente informazioni riservate.

Nel Registro delle segnalazioni dovranno essere raccolte le segnalazioni aventi ad oggetto le condotte illecite menzionate nel presente protocollo. Il registro dovrà contenere informazioni circa:

- numero progressivo;
- data di ricezione della segnalazione;
- soggetto segnalante (se indicato);
- soggetto segnalato;
- altri soggetti (il/la facilitatore/trice, le persone del medesimo contesto lavorativo legate al/la segnalante da uno stabile legame affettivo o di parentela entro IV grado, i/le colleghi/e di lavoro che hanno con il/la segnalante un rapporto abituale e corrente, gli enti di proprietà del/la segnalante, enti presso i quali il/la segnalante lavora, enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del/la segnalante);
- oggetto della segnalazione;
- data di evasione della segnalazione;
- istruttoria conseguente alla segnalazione;
- disposizioni in merito agli accertamenti di verifica;
- eventuali e conseguenti proposte correttive e/o disciplinari.

Il/La RPCT potrà sempre utilizzare il contenuto delle segnalazioni per identificare le aree critiche della società e predisporre le misure necessarie per rafforzare il sistema di prevenzione della corruzione nell'ambito in cui è emerso il fatto segnalato.

Inoltre, il/la RPCT rende conto del numero di segnalazioni ricevute e del loro stato di avanzamento nella Relazione annuale di cui all'art. 1, co. 14, della legge 190/2012, garantendo comunque la riservatezza dell'identità del/la segnalante/denunciante/divulgatore/trice.

## 11. GESTIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSE E DI ASSENZA DEL GESTORE

Nel caso in cui il/la RPCT si trovi in una posizione di "conflitto di interessi" nella valutazione della segnalazione e/o nell'esecuzione dell'istruttoria (i.e. lo/la stesso/a potrebbe coincidere con la persona segnalante, con la persona coinvolta o interessata dalla segnalazione) ne darà comunicazione al Consiglio di Amministrazione e la segnalazione verrà trasferita all'ODV che garantirà una gestione efficace, indipendente e autonoma della segnalazione, nel rispetto dell'obbligo di riservatezza previsto dalla normativa. Qualora un/una componente dell'ODV si trovi in una posizione di "conflitto di interessi" lo/la stesso/a ha l'obbligo di astenersi dalla gestione della segnalazione. Qualora l'intero ODV si trovi in una situazione di "conflitto di interessi" il/la segnalante può rivolgersi ad ANAC mediante il canale esterno ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 24/2023.

In caso di assenza prolungata del RPCT (superiore a 7 giorni) l'ODV provvederà a sostituirlo.

## 12. FORME DI TUTELA

Il sistema di protezione che il Decreto riconosce alla persona segnalante o che effettua una divulgazione pubblica o denuncia e agli altri soggetti diversi dal/la segnalante previsti dalla normativa, si compone di quattro tipi di tutela:

- 1) **la tutela della riservatezza** dell'identità della persona segnalante, del/la facilitatore/trice, della persona coinvolta e delle persone menzionate nella segnalazione;
- 2) **la tutela da eventuali ritorsioni** adottate dalla società a causa della segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia effettuata e le condizioni per la sua applicazione;
- 3) **le limitazioni della responsabilità** rispetto alla rivelazione e alla diffusione di alcune categorie di informazioni che operano al ricorrere di determinate condizioni;
- 4) **la previsione di misure di sostegno** da parte di enti del terzo settore inseriti in un apposito elenco pubblicato da ANAC.

## 12.1 LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA DELL'IDENTITÀ DELLA PERSONA SEGNALANTE, DELLA PERSONA COINVOLTA E DEGLI ALTRI SOGGETTI

### ▪ Tutela della riservatezza dell'identità della persona segnalante

Sussiste l'obbligo in capo al/la RPCT ed a tutti i soggetti dei quali lo/a stesso/a si avvalga nello svolgimento delle proprie attività, autorizzati al trattamento dei dati personali, di garantire la riservatezza dell'identità della persona segnalante, al fine di evitare l'esposizione della stessa a misure ritorsive che potrebbero essere adottate a seguito della segnalazione. In adempimento dei principi fondamentali di protezione dei dati personali la normativa prevede che le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare alle stesse adeguato seguito.

L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui si possa evincere, in modo diretto o indiretto, tale identità non possono essere rivelate senza il consenso espresso della stessa a persone diverse dal/la RPCT o dai componenti dell'ODV.

La riservatezza, oltre che all'identità del/la segnalante, viene garantita anche a qualsiasi altra informazione o elemento della segnalazione, inclusa la documentazione ad essa allegata, dalla cui rivelazione si possa dedurre direttamente o indirettamente l'identità del/la segnalante.

La riservatezza viene garantita anche nel caso di segnalazioni - interne o esterne - effettuate in forma orale su richiesta del/la segnalante mediante un incontro diretto con il/la RPCT o con il soggetto esterno. Si tutela la riservatezza del segnalante anche quando la segnalazione viene effettuata attraverso modalità diverse da quelle istituite o perviene ad un soggetto diverso dal/la RPCT competente a gestire le segnalazioni, al/alla quale, comunque, le stesse verranno trasmesse senza ritardo.

Si provvederà all'oscuramento dei dati personali, specie quelli relativi al/la segnalante ma anche degli altri soggetti la cui identità in base al Decreto deve rimanere riservata (il/la facilitatore/trice, la persona coinvolta, le altre persone menzionate nella segnalazione) qualora, per ragioni istruttorie, anche altri soggetti debbano essere messi a conoscenza del contenuto della segnalazione e/o della documentazione ad essa allegata.

La riservatezza verrà garantita durante tutte le fasi del procedimento di segnalazione, ivi compreso l'eventuale trasferimento delle segnalazioni ad altre autorità competenti.

Il Decreto dispone, tra l'altro, l'esclusione della segnalazione e della documentazione ad essa allegata dall'accesso civico generalizzato ex art. 5 del D. Lgs. 33/2013.

La riservatezza della persona segnalante è sempre tutelata anche in ambito giurisdizionale e del procedimento disciplinare.

Sono previsti dal Decreto due casi nei quali per rivelare l'identità del/la segnalante oltre al consenso espresso dello/a stesso/a, si richiede anche una comunicazione scritta delle ragioni di tale rivelazione:

(i) nel procedimento disciplinare laddove il disvelamento dell'identità del/la segnalante sia indispensabile per la difesa del soggetto a cui viene contestato l'addebito disciplinare; (ii) nei procedimenti instaurati in seguito a segnalazioni interne o esterne laddove tale rivelazione sia indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta

Con riferimento alla divulgazione pubblica, la protezione della riservatezza non si applica nel caso in cui la persona segnalante abbia intenzionalmente rivelato la sua identità mediante ad es. piattaforme web, social media, giornali.

Nel caso in cui, invece, colui/colei che effettua la divulgazione pubblica non riveli la propria identità (ad es. utilizzando uno pseudonimo o un nickname nel caso di social) tali divulgazioni sono equiparabili alle segnalazioni anonime. Le divulgazioni pubbliche "anonime" vengono estrapolate (ad esempio consultando i mezzi di stampa o le piattaforme web e social), registrate/catalogate e conservate da parte della società che ne ha conoscenza o di ANAC rendendo così possibile un richiamo ad esse da parte del/la segnalante che intenda disvelare la propria identità ed essere tutelato/a nel caso in cui subisca ritorsioni in ragione della divulgazione. A garanzia del rispetto dell'obbligo di riservatezza il Decreto prevede che in caso di violazione di tale obbligo ANAC applichi ai/lle titolari del trattamento una sanzione amministrativa pecuniaria.

#### ▪ **Tutela della riservatezza dell'identità della persona coinvolta e di altri soggetti**

Il Decreto ha stabilito che la riservatezza dell'identità sia garantita oltre che alla persona fisica coinvolta anche:

- al/la "facilitatore/trice" sia per quanto riguarda l'identità, sia con riferimento all'attività in cui l'assistenza si concretizza;
- a persone diverse dalla persona coinvolta ma comunque implicate in quanto menzionate nella segnalazione.

La riservatezza della persona coinvolta e della persona menzionata viene garantita anche:

- nel caso di segnalazioni - interne o esterne - effettuate in forma orale attraverso la richiesta di un incontro diretto con il/la RPCT;
- quando la segnalazione viene effettuata con modalità diverse da quella istituita dalla Società e da ANAC in conformità al Decreto;
- quando la segnalazione perviene a personale diverso da quello autorizzato al trattamento delle segnalazioni, al quale va in ogni caso trasmessa senza ritardo.

La tutela dell'identità della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione viene garantita dalla società e da ANAC nonché dalle autorità amministrative cui vengono trasmesse le segnalazioni in quanto di loro competenza, fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione e nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante.

A sostegno della persona coinvolta e del suo diritto di difesa l'art. 12, c. 9 del D. Lgs. 24/2023 riconosce che tale soggetto possa essere sentito o venga sentito dietro sua richiesta, anche mediante procedimento cartolare attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti. La normativa non riconosce però alla persona coinvolta il diritto di essere sempre informato della segnalazione che lo/la riguarda; tale diritto, infatti, è garantito nell'ambito del procedimento eventualmente avviato nei suoi confronti a seguito della conclusione dell'attività di verifica e di analisi della segnalazione e nel caso in cui tale procedimento sia fondato in tutto o in parte sulla segnalazione.

Il dovere di riservatezza delle persone coinvolte o menzionate nella segnalazione decade nel caso in cui le segnalazioni siano oggetto di denuncia all'Autorità Giudiziaria o alla Corte dei conti allo scopo di consentire alle stesse di procedere con le proprie indagini e di acquisire quante più informazioni possibili per pronunciarsi.

▪ **Il trattamento dei dati personali.**

L'acquisizione e gestione delle segnalazioni, divulgazioni pubbliche o denunce, avviene in conformità alla normativa in tema di tutela dei dati personali (Regolamento Europeo GDPR 679/2016 e D. Lgs. 196/2003). In adempimento di tale disciplina, Friulia ha adottato una procedura interna (FR.DIG/007 del 16.9.2020) che ne determina il trattamento, anche per tale fattispecie.

**12.2 LA TUTELA DA RITORSIONI EVENTUALMENTE ADOTTATE DALLA SOCIETÀ' A CAUSA DELLA SEGNALAZIONE, DIVULGAZIONE PUBBLICA O DENUNCIA EFFETTUATA**

▪ **Le ritorsioni.**

Per ritorsione si intende *“qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto”*. Deve sussistere uno stretto collegamento tra la segnalazione, la divulgazione pubblica o la denuncia e la presunta ritorsione.

Il Decreto individua – con carattere non esaustivo - una serie di fattispecie che possono costituire ritorsioni, tra le quali si segnala:

a) il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;

- b) la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- c) il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- d) la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- e) le note di demerito o referenze negative;
- f) l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- g) la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- h) la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- i) la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il/la lavoratore/trice avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- j) il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- k) i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- l) l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- m) la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- n) l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- o) la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

Oltre alle ritorsioni menzionate dalla normativa possono costituire ritorsioni, ad esempio, anche la pretesa di risultati impossibili da raggiungere nei modi e nei tempi indicati, una valutazione della performance artatamente negativa, una revoca ingiustificata di incarichi, un ingiustificato mancato conferimento di incarichi con attribuzione ad altro soggetto, il reiterato rigetto di richieste ad es. di ferie, congedi.

▪ **Le condizioni per l'applicazione della tutela dalle ritorsioni:**

- a) il soggetto ha segnalato, denunciato o ha effettuato la divulgazione pubblica in base ad una **convinzione ragionevole** che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate o denunciate, siano **veritiere e rientranti nell'ambito oggettivo di applicazione del decreto**;
- b) la segnalazione o divulgazione pubblica è stata effettuata **secondo quanto previsto dal Capo II del Decreto**;
- c) è **necessario un rapporto di consequenzialità** tra segnalazione, divulgazione e denuncia effettuata e le misure ritorsive subite;

d) **non sono sufficienti invece i meri sospetti o le “voci di corridoio”**. Non rilevano la certezza dei fatti, né i motivi personali che hanno indotto il soggetto a segnalare, a denunciare o effettuare la divulgazione pubblica.

In difetto di tali condizioni:

- le segnalazioni, divulgazioni pubbliche e denunce non rientrano nell'ambito della disciplina di *whistleblowing* e quindi la tutela prevista non si applica a chi segnala, denuncia o effettua la divulgazione pubblica;
- analogamente si esclude la protezione riconosciuta ai soggetti diversi, che in ragione del ruolo assunto nell'ambito del processo di segnalazione/denuncia e/o del particolare rapporto che li lega al segnalante o denunciante, subiscono indirettamente ritorsioni.

▪ **Le condizioni in cui viene meno la tutela dalle ritorsioni in caso di sentenza penale e civile**

Ferme restando le specifiche ipotesi di limitazione di responsabilità previste dal Decreto, la tutela prevista in caso di ritorsioni non è garantita quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

In caso di accertamento delle responsabilità, alla persona segnalante o denunciante è anche irrogata una sanzione disciplinare.

▪ **La protezione dalle ritorsioni**

Le presunte ritorsioni, anche solo tentate o minacciate, devono essere comunicate da parte della persona segnalante, o dal/la divulgatore/trice pubblico/a o dal/la denunciante e dagli altri soggetti fisici e giuridici esclusivamente ad ANAC alla quale è affidato il compito di accertare se esse siano conseguenti alla segnalazione, denuncia, divulgazione pubblica effettuata.

Qualora la comunicazione delle ritorsioni pervenga a soggetti diversi da ANAC quali;

- al/la RPCT (gestore/trice delle segnalazioni nel canale interno), questi/a darà il suo supporto al/la segnalante informandolo/a che la comunicazione deve essere inoltrata all'Autorità allo scopo di ottenere le tutele previste dalla normativa;
- a soggetti pubblici o privati, questi sono tenuti a garantire la riservatezza dell'identità della persona che l'ha inviata e a trasmettere ad ANAC la comunicazione, dandone contestuale notizia al soggetto che l'ha effettuata.

Il Decreto stabilisce un'inversione dell'onere probatorio per il/la solo/a segnalante, denunciante o divulgatore/trice pubblico/a stabilendo che laddove il soggetto dimostri di avere effettuato una

segnalazione, denuncia, o una divulgazione pubblica e di aver subito, a causa della stessa, una ritorsione, l'onere della prova grava sulla persona che ha posto in essere tali condotte e atti ritorsivi. È quest'ultima, quindi, che è tenuta a dimostrare che l'azione intrapresa non è in alcun modo connessa alla segnalazione, denuncia, divulgazione pubblica.

Non tutti i soggetti a cui sono riconosciute tutele contro le ritorsioni possono beneficiare dell'inversione dell'onere della prova. Il Decreto, infatti, ha escluso tale beneficio per gli altri soggetti tutelati dal decreto (facilitatori/trice, persone del medesimo contesto lavorativo con stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado con il/la segnalante, denunciante o con chi effettua una divulgazione pubblica, colleghi/e di lavoro che lavorano nel medesimo contesto lavorativo e che hanno un rapporto abituale e corrente con il/la segnalante, denunciante o con chi effettua una divulgazione pubblica, enti di proprietà o che operano nel medesimo contesto lavorativo del/la segnalante, denunciante, o di chi effettua una divulgazione pubblica o in cui questi/e ultimi/e lavorano). Su tutti questi soggetti, qualora lamentino di aver subito ritorsioni o un danno, incombe dunque l'onere probatorio.

Nel caso in cui l'Autorità accerti la natura ritorsiva di atti, provvedimenti, comportamenti, omissioni adottati, o anche solo tentati o minacciati, posti in essere dalla società, ne consegue la loro nullità e l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 Euro al soggetto che ha adottato il provvedimento/atto ritorsivo o a cui è imputabile il comportamento e/o l'omissione.

Nel caso in cui ANAC accerti la ritorsione in caso di licenziamento ne consegue la nullità dello stesso e il diritto al reintegro nel posto di lavoro.

### **12.3 LE LIMITAZIONI DELLA RESPONSABILITÀ PENALE, CIVILE, AMMINISTRATIVA PER CHI SEGNA, DENUNCIA O EFFETTUA DIVULGAZIONI PUBBLICHE**

L'art. 20 del Decreto prevede delle limitazioni della responsabilità penale, civile e amministrativa rispetto alla rivelazione e alla diffusione di alcune categorie di informazioni.

Si tratta di limitazioni che operano al ricorrere di determinate condizioni, in assenza delle quali vi sarebbero conseguenze in termini di responsabilità penale, civile, amministrativa.

I reati non configurabili nei casi di diffusione di informazioni coperte dall'obbligo di segreto se opera la scriminante, in particolare rispetto a:

- rivelazione e utilizzazione del segreto d'ufficio;
- rivelazione del segreto professionale;
- rivelazione dei segreti scientifici e industriali;
- violazione del dovere di fedeltà e di lealtà;

- violazione delle disposizioni relative alla tutela del diritto d'autore;
- violazione delle disposizioni relative alla protezione dei dati personali;
- rivelazione o diffusione di informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta;

Due sono le condizioni che devono ricorrere cumulativamente perché l'esclusione della responsabilità operi nei casi di diffusione di informazioni:

- 1) fondati motivi, al momento della rivelazione o diffusione delle informazioni, per ritenere che tale rivelazione o diffusione è necessaria per svelare la violazione;
- 2) effettuare la segnalazione, la divulgazione pubblica o la denuncia nel rispetto delle condizioni previste nel D.Lgs. n. 24/2023 per beneficiare delle tutele.

Sussistono l'esclusione di responsabilità in caso di accesso lecito alle informazioni segnalate o ai documenti contenenti dette informazioni e l'esclusione della responsabilità penale e ogni altra responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, anche per i comportamenti, gli atti o le omissioni se collegati alla segnalazione, denuncia, divulgazione pubblica e strettamente necessari a rivelare la violazione.

#### **12.4 LE MISURE DI SOSTEGNO**

L'art. 18 del Decreto prevede l'introduzione di misure di sostegno rivolte alle persone segnalanti per assicurare un'assistenza adeguata.

ANAC adotta un registro a cui si possono iscrivere gli enti del terzo settore che abbiano come finalità, tra l'altro, la promozione della cultura o della legalità. Essi forniranno ai/le segnalanti informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito nelle procedure di segnalazione.

### **13. LE SANZIONI APPLICATE DA ANAC**

Ai sensi dell'art. 21 comma 1 del D.Lgs, n. 24/2023 ANAC applica al/la responsabile delle violazioni ivi elencate le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

- a) da 10.000 a 50.000 Euro quando accerta che la persona fisica individuata come responsabile abbia (i) commesso ritorsioni; (ii) ostacolato la segnalazione o abbia tentato di ostacolarla; (iii) abbia violato l'obbligo di riservatezza di cui all'articolo 12 del Decreto. Restano salve le sanzioni applicabili dal Garante per la protezione dei dati personali per i profili di competenza in base alla disciplina in materia di dati personali.

b) da 10.000 a 50.000 Euro quando accerta che: (i) non sono stati istituiti canali di segnalazione; (ii) non sono state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero che l'adozione di tali procedure non è conforme a quanto previsto dal Decreto; iii) non è stata svolta l'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute.

Nelle ipotesi i) e ii) responsabile è l'organo di indirizzo (i.e. il Consiglio di Amministrazione di Friulia S.p.A.) che risponde della sanzione in solido con i suoi singoli componenti, fatta salva l'azione di regresso da esperire verso i soggetti responsabili della violazione, in conformità a quanto previsto dall'art. 6 della L. n. 689/1981.

Nell'ipotesi iii) responsabile è il/la gestore/trice delle segnalazioni;

c) da 500 a 2.500 Euro, quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità civile della persona segnalante per diffamazione o calunnia nei casi di dolo o colpa grave, salvo che la medesima sia stata già condannata, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria.

#### **14. LE SANZIONI PER I DIPENDENTI, GLI AMMINISTRATORI, I MEMBRI DEGLI ALTRI ORGANI SOCIALI, I COLLABORATORI ESTERNI E PARTNER**

L'art. 21 comma 2 del D. Lgs. 24/2023 prevede che *"I soggetti del settore privato di cui all'art. 2, comma 1, lettera q), n. 3 prevedono nel sistema disciplinare adottato ai sensi dell'art. 6, comma 2 lettera e) del D. Lgs. 231/2001, sanzioni nei confronti di coloro che accertano essere responsabili degli illeciti di cui al comma 1 (citati al paragrafo precedente).*

Come riportato in premessa, Friulia rientra ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera p) del D. Lgs. 24/2023, tra i "soggetti del settore pubblico", ma essendo dotata di un MOG ex D. Lgs. 231/2001 e di un Sistema disciplinare ai sensi dell'art. 6, comma 2 lettera e) dello stesso Decreto, per ragioni di coerenza sistematica e come indicato dalle Linee Guida n. 1<sup>2</sup> di ANAC adeguerà il sistema disciplinare come previsto per i soggetti del settore privato dall'art. 21, co. 2 del D. Lgs. 24/2023.

Pertanto, le infrazioni che possono comportare l'irrogazione da parte di ANAC di sanzioni amministrative pecuniarie (art. 6, co. 2, lett. e) D. Lgs. 231/2001) costituiscono altresì fonte di possibili responsabilità disciplinare nei confronti di coloro che:

- hanno commesso ritorsioni, ostacolato o tentato di ostacolare la segnalazione o violato l'obbligo di riservatezza (art. 21, co. 1, lett. a) D. Lgs. 24/2023);

---

<sup>2</sup> Linee guida in materia di whistleblowing sui canali interni di segnalazione

- non hanno istituito il canale di segnalazione, non hanno adottato le procedure per l'effettuazione o la gestione delle segnalazioni ovvero hanno adottato procedure non conformi alle previsioni del decreto (responsabile in solido è l'organo di indirizzo salvo l'azione di regresso);
- non hanno svolto attività e analisi delle segnalazioni ricevute (responsabile è il/la gestore/trice delle segnalazioni) (art. 21, co. 1, lett. b) D. Lgs. 24/2023).

È sanzionabile disciplinarmente anche la persona segnalante nel caso in cui ne sia stata accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale per i reati di diffamazione o di calunnia ovvero ne sia stata accertata la responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

Il sistema disciplinare di Friulia – Allegato 3 al MOG ex D. Lgs. 231 – dovrà prevedere quindi apposite sanzioni, nel rispetto dei principi di proporzionalità e gradualità, per ciascuna delle fattispecie sopra elencate.

Le sanzioni verranno applicate sulla base dello Statuto dei/le Lavoratori/trici (Legge n. 300/1970) e del Contratto di Lavoro aziendale, tempo per tempo vigente.

A titolo esemplificativo potrebbero essere previsti:

- il richiamo verbale;
- l'ammonizione scritta;
- la sospensione dal servizio per un periodo non superiore ai 10 giorni;
- il licenziamento.

Resta fermo il diritto di Friulia di adire le autorità competenti - civili e penali - nel caso in cui rilevi che il fatto illecito sollevato dal soggetto segnalante presenti tutte le caratteristiche di un reato ovvero di un illecito civile.

#### **ALLEGATI:**

- **Modulo per la segnalazione delle violazioni;**
- **Allegato al D. Lgs. n. 24/2023: elenco non esaustivo degli illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali.**